

## III.

## I MOMENTI DELLO SPIRITO PRATICO.

## NOTA.

I. La moralità non è un ente, una cosa, ma un processo; non un fatto, ma un farsi. Essa, quindi, non può essere dimostrata con metodo descrittivo, dicendo, ad esempio, esiste la morale, la virtù, il bene: non è una cosa, della quale si possa constatare l'esistenza. Per dimostrare l'esistenza della moralità bisogna dedurre il processo per cui essa diviene.

II. Dedurre il processo della moralità non significa che il pensiero, presupposto il processo etico fuori di sé, si limiti a prendere nota dei vari gradi e momenti del processo stesso. Dedurre un processo significa rifarlo entro sé stesso, farsi sé stesso quel processo: ora questo rifacimento, questo rifare che è un rifarsi, è reso possibile soltanto dall'unità del pensiero e del processo che il pensiero si pone come suo oggetto, cioè dall'unità dello spirito. Presupporre il processo etico fuori del pensiero significa, quindi, negare senz'altro la possibilità di dedurlo. Ora ogni presupposto è per sé stesso ingiustificato.

III. Per dedurre il processo della moralità bisogna liberarsi da ogni preconconcetto di essa. Dimentichiamo tutte le definizioni che della moralità sono state date finora, e guardiamo il volere in sé stesso, nella sua forma più semplice e povera. Ora il volere, nella sua forma più semplice e povera, non è né volere del bene, né volere del male; né volere della virtù, né volere del vizio; né volere del diritto, né volere del delitto, ma semplice volere, mero volere, volere *tout court*. In quanto mero volere, esso non è affetto da nessuna estraneità, da nessuna determinazione: è assolutamente libero in quanto assolutamente puro (assolutamente indeterminato). Come assoluta purezza (assoluta indeterminatezza), esso è indifferentemente volere di questa e di quella cosa, *arbitrium indifferentiae*, che indifferentemente vuole e disvuole, afferma e nega, edifica e distrugge. Ma, appunto perchè puro volere (soggettività immediata e perciò astratta), esso non può realizzarsi che come altro da sé, come volere di questa e di quella cosa (oggettività immediata): la sua infinita libertà (l'infinita purezza) non può realizzarsi che come infinita negazione di sé medesima, come infinito dissolversi di sé stessa nella molteplicità delle determinazioni, cioè come assoluta alterità. Questa contraddizione della libertà uccisa dalla sua stessa assolutezza è il dramma dello spirito come passione e la favilla della sua negazione dialettica.

IV. Nel momento della passione, lo spirito si pone come unità, sintesi immediata (assoluta indistinzione) di soggetto e oggetto, di universale e particolare, di volontà e azione. In quanto sintesi a priori di soggetto e oggetto, di universale e particolare, d'infinito e finito, la passione non

è un momento astratto e trascendentale dello spirito, ma concreto e reale. In quanto sintesi immediata, indistinta, ingenua, il soggetto s'immediatizza nell'oggetto, il volere nel voluto, la volontà nell'azione. Lo spirito — in questo momento — non si pone, perciò, come soggetto, ma come oggetto; non come sè, ma come l'altro da sè (assoluta alterità). Perciò la passione è il momento dello spirito come mera naturalità. E poichè lo spirito è l'universale, e l'altro dello spirito (l'altro, non altro) è il particolare, giustamente questo momento del volere è stato chiamato il momento del volere particolare o volere economico.

V. La prima apparente negazione della volontà come passione è il momento del diritto. Come volere della legge, del precetto, del comando, sembra che lo spirito non sia più immediata coincidenza di soggetto e oggetto, di volontà e azione, ma si distingua, come agente, dalla norma il cui contenuto mette in atto, dal precetto che realizza, dal comando che esegue; si distingua, cioè, come volente dal contenuto del volere, cioè del voluto, come soggetto dell'oggetto; e in questa distinzione si ponga per la prima volta come soggetto, e superi la mera naturalità del volere come volere immediato. Per tal modo, il diritto apparirebbe come una tappa, un momento, un grado del processo dello spirito della passione alla moralità, dal volere immediato al volere assolutamente mediato. La sua negazione come momento autonomo dello spirito avrebbe, pertanto, disconosciuto ingiustamente un momento reale dello spirito pratico, spezzato il processo di esso e reso inintelligibile e falso.

Noi siamo convinti che ciò non sia. Approfondiamo meglio l'analisi. Il volere giuridico, come volere della legge, della norma, del precetto, del comando (volere del voluto) realizzerebbe un contenuto estraneo, accogliendolo in sè passivamente. Ora lo spirito non è mai ricettività, in quanto attività assoluta, sintesi creatrice di soggetto e oggetto, produttività di sè stesso in quanto produttività dell'oggetto. Questo chiarimento del volere giuridico come astratto volere del voluto, ne svela senz'altro la nullità reale come momento dello spirito. L'eteronomia, negazione volgare di ogni spiritualità, non può essere considerata come momento spirituale. L'obbedienza forzata ai precetti del despota è una cattiva frase rettorica: la libertà del volere è inviolabile anche sul patibolo, e l'apparente obbedienza ai precetti esterni non è che intima obbedienza alla propria volontà di negare o consentire, di cedere o ribellarsi: egualmente incoercibile sia come volontà eroica (volontà morale) che come volontà criminosa (volere immediato).

VI. Se il diritto, considerato come volere della norma, si svela astratto volere del voluto, epperò non vero volere ma falso volere (pseudovolere); considerato come legge, norma, regola, precetto, si rivela egualmente come astratto volere, in quanto mero voluto. E tale si rivela non soltanto la norma o la regola che all'agente sia imposta da una volontà estranea, ma anche la norma o la regola che l'agente abbia a sè stesso dettata in precedenza, come regola di condotta e norma di azione. In-

fatti, di fronte al singolo atto concreto di volere, la norma, sia pure prestabilita dallo stesso individuo a sè stesso, apparisce sempre come astratto voluto, morta ipostasi di una precedente volizione, *corpus sine spiritu*, come direbbe Baldo. In quanto astratto voluto, il diritto non è eticamente valutabile. Eticamente valutabile è soltanto il volere come atto concreto, non l'astratta ipostasi di esso come mero voluto, che è un'irrealtà morta. In tal senso — e solo in tal senso — il diritto non è nè morale nè immorale, ma amorale, cioè non valutabile moralmente. L'atto concreto dell'agente di fronte alla norma è, invece, sempre valutabile eticamente: esso o è volontà immediata, paura, vendetta, odio; o volontà mediata, razionale, etica: il concetto di azioni eticamente invalutabili, amorali, moralmente indifferenti è un concetto assurdo, che è bene lasciare alla morale gesuitica.

In relazione a quanto abbiamo fin qui esposto, ci si consentano due parole sullo Stato. Lo Stato (popolo organizzato politicamente sopra un territorio) è un concetto empirico: popolo, territorio, organizzazione politica sono, infatti, tutte note empiriche. Lo Stato, perciò, non può essere oggetto di deduzione dialettica. Però esso, come vivente realtà storica, è processo concreto e reale, e non ipostasi astratta e morta. Questa osservazione vale da sè sola a dimostrare l'equivoco gravissimo nel quale incorrono coloro che dall'amoralità del diritto nei sensi suesposti pretendono inferire senz'altro l'amoralità dello Stato, uscendo talvolta in affermazioni veramente curiose come quella recente del prof. Arangio Ruiz che « lo Stato è estraneo alla morale, perchè la sua ragion d'essere è nel bisogno della migliore, della più ampia utilizzazione dei mezzi comuni per le migliori condizioni di vita della collettività », laddove « la morale deve volere il bene per il bene »!! (*Ist. di dir. costituz.*, Bocca, 1913, p. 100).

VII. Abbiamo visto avanti che la libertà dello spirito come passione è uccisa dalla sua stessa assolutezza. In quanto libero arbitrio, essa può volere tutte le cose, essere tutte le cose, ma sè stesso mai: questo non potere realizzarsi che in una infinita negazione di sè stesso, questo non potere essere sè stesso che nell'atto della propria soppressione, è la contraddizione disperata del volere come libero arbitrio. Negandosi come libero arbitrio, come volere assolutamente indeterminato, lo spirito si pone come libertà assoluta, volere assolutamente determinato, cioè volere di sè stesso: sintesi non più immediata, ma assolutamente mediata, di soggetto e oggetto, di volente e voluto: mediazione di sè a sè, cioè mediazione assoluta. « Lo spirito che vuole sè stesso, il vero sè stesso: questa volizione del vero sè stesso è l'assoluta libertà » (CROCE, *Estetica*, pag. 69). Volere sè stesso, il vero sè stesso, significa volere l'universale, perchè la suità vera dello spirito è l'universalità. Volere l'universale significa non più disperdersi, annegarsi nell'infinita molteplicità delle volizioni, ma affermarsi come assoluta unità (universalità) e medesimezza nell'apparente varietà delle volizioni; non più realizzarsi come l'altro da sè, ma come sè stesso, cioè come assoluta personalità.

Affermandosi come assoluta personalità, assoluta suità e autonomia, il volere si nega come *mero arbitrium indifferentiae*, e si pone come necessità assoluta, che è soltanto essa assoluta libertà, perchè « libero è ciò che opera solo conforme alla legge della propria essenza » (SCHELLING, *Ricerche sulla libertà*, Carabba, 1913, trad. Losacco, pag. 88).

In questa intima negazione che lo spirito fa di sè stesso come libero arbitrio, esso si fa veramente libero. La coscienza etica è la coscienza di questo profondo dramma dello spirito: essa, perciò, non è coscienza ingenua (rispondente alla coscienza immediata, arte), ma coscienza dell'assoluta redenzione (rispondente alla coscienza assolutamente mediata, filosofia).

LUIGI MIRANDA.